

OGGETTO: PANDEMIA DA COVID-19
ISTRUZIONI INPS IN CASO DI RICORSO ALLA CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI
IN DEROGA DA PARTE DELLE AZIENDE PLURILocalizzate

L'art. 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 – convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, di cui si tratta in altra parte di questo Notiziario – ha previsto, per l'intero territorio nazionale, il ricorso alla cassa integrazione guadagni in deroga (Cigd) a favore dei lavoratori per i quali non sia possibile accedere agli ammortizzatori sociali ordinari di cui al d.lgs. n. 148/2015 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 7, 11, 13, 15, 16, 17 e 21 del 2020).

Circa il ricorso alla Cigd da parte delle aziende (plurilocalizzate) con unità produttive site in 5 o più regioni/province autonome, che dovranno presentare domanda al ministero del Lavoro e delle Politiche sociali (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 18/2020), con circolare n. 58 del 7 maggio scorso, l'INPS ha fornito le seguenti istruzioni.

Cassa integrazione in deroga per aziende plurilocalizzate

In caso di aziende plurilocalizzate, la richiesta di Cigd deve essere inviata al ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, sulla base della domanda disponibile sul portale istituzionale www.lavoro.gov.it.

La domanda deve essere corredata dall'accordo sindacale e dall'elenco nominativo dei lavoratori interessati dalle riduzioni/sospensioni di orario, *“dal quale emerga la quantificazione totale delle ore di sospensione (con suddivisione a seconda della tipologia di orario prescelto, ad esempio full-time, part-time) con il relativo importo, i dati relativi all'azienda (denominazione, natura giuridica, indirizzo della sede legale, codice fiscale, numero matricola INPS, i dati anagrafici del rappresentante legale), i dati relativi alle unità aziendali che fruiscono del trattamento, la causale di intervento per l'accesso al trattamento e il nominativo del referente della domanda con l'indicazione di un recapito telefonico e di un indirizzo e-mail.”*

Ricevuta la domanda, il ministero effettua l'istruttoria e, nel caso in cui accerti la sussistenza dei presupposti, quantifica l'onere previsto e lo trasmette all'INPS. Il provvedimento di concessione è emanato con decreto del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, nel rispetto del limite di spesa programmato che, per l'anno 2020, è (al momento) pari a 120 milioni di euro. Al fine di consentire un corretto monitoraggio della spesa, il provvedimento di autorizzazione dovrà indicare il numero dei beneficiari coinvolti, il periodo dell'intervento e le ore complessivamente autorizzate. Il periodo di intervento è riferito alle unità produttive coinvolte nell'autorizzazione.

Riguardo ai limiti di spesa programmati si considera, per l'anno 2020, come importo medio orario della prestazione di integrazione salariale in deroga per aziende plurilocalizzate il valore di 8,90 euro, comprensivo di contribuzione figurativa e ANF.

A seguito dell'avvenuta emanazione del decreto ministeriale, il datore di lavoro invia la domanda di integrazione salariale “modello IG_15_deroga” (cod. “SR100”) all'INPS sulla

piattaforma “CIGWEB” con il sistema del “ticket”, indicando, tra gli altri dati, il numero del decreto di concessione ministeriale. Le domande dovranno essere trasmesse in relazione alle singole unità produttive censite dall’INPS, anche qualora il decreto abbia autorizzato unità operative.

Effettuata l’istruttoria, l’Istituto di previdenza emette l’autorizzazione inviandola al datore di lavoro a mezzo PEC.

Successivamente alla ricezione del provvedimento di autorizzazione, il datore di lavoro dovrà inoltrare all’INPS la documentazione per la liquidazione dei pagamenti, avvalendosi del modello “SR41” semplificato, al fine di consentire alle strutture territoriali di erogare le prestazioni.

Anche per la Cigd delle aziende plurilocalizzate non si applicano le disposizioni relative al requisito dell’anzianità di effettivo lavoro (90 giornate) e al contributo addizionale previste dal d.lgs. n. 148/2015.

Istruzioni operative e modalità di pagamento

Una volta adottato il decreto di concessione, il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali lo trasmette all’INPS che verrà quindi inserito, a cura della Direzione centrale Ammortizzatori sociali, nella piattaforma “Sistema Unico” per la successiva emissione dell’autorizzazione da parte delle strutture territoriali competenti; l’autorizzazione dovrà essere prontamente notificata al datore di lavoro tramite PEC.

I decreti ministeriali di concessione del trattamento di integrazione salariale in deroga saranno censiti dall’INPS sulla piattaforma “Sistema Unico” con il codice intervento “667” e con il nuovo codice evento “672”.

Il trattamento di Cigd verrà concesso con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS; il datore di lavoro, pertanto, deve inviargli tutti i dati necessari per il pagamento dell’integrazione salariale (modello “SR 41” semplificato), entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o alla data del provvedimento di autorizzazione al pagamento da parte dell’Istituto di previdenza, se successivo. Trascorso inutilmente tale termine il pagamento della prestazione e degli oneri a essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

Solo dopo la ricezione del provvedimento di autorizzazione i datori di lavoro dovranno inoltrare all’INPS la documentazione per la liquidazione dei pagamenti, avvalendosi del modello “SR41”, al fine di consentire alle Strutture territoriali di erogare le prestazioni in argomento con le modalità in uso per le prestazioni di CIG in deroga. Non si potrà dare luogo a pagamenti in assenza del numero di autorizzazione.